

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

INDICE

TITOLO I APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento - Principi generali
- ” 2 - Presupposto della tassa
- ” 3 - Case coloniche
- ” 4 - Locali ed aree non assoggettabili a tassa
- ” 5 - Esclusione della superficie tassabile
- ” 6 - Destinazione promiscua
- ” 7 - Condominio - Multiproprieta' - Centri commerciali
- ” 8 - Inizio e cessazione dell'occupazione e detenzione
- ” 9 - Tariffe per le aree scoperte
- ” 10 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
- ” 11 - Classificazione delle superfici tassabili
- ” 12 - Esenzioni
- ” 13 - Tariffe
- ” 14 - Tassa giornaliera di smaltimento
- ” 15 - Interruzione temporanea del servizio
- ” 16 - denunce
- ” 17 - Lotta all'evasione
- ” 18 - Accertamento
- ” 19 - Riscossione
- ” 20 - Controllo dei dati
- ” 21 - Accesso agli immobili
- ” 22 - Accertamento per presunzione semplice
- ” 23 - Funzionario responsabile
- ” 24 - Rimborsi
- ” 25 - Contenzioso
- ” 26 - Sanzioni

” 27- Norme finali

Articolo 1 **Oggetto del Regolamento - Principi generali**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni così come previsto dagli artt. 58 e segg. del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507.

Art. 2 **Presupposto della tassa**

La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte operative esistenti nel territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato.

Art. 3 **Case Coloniche**

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza la tassa e' dovuta anche quando nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applica il dispositivo dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Art. 4 **Locali ed aree non assoggettabili a tassa**

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art. 5 **Esclusione della superficie tassabile**

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati (fino al limite del 25% della superficie totale), tossici o

nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 6 **Destinazione promiscua**

Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attivita' economica e professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita' ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. "Previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente interessato, corredata da planimetria dell'immobile oggetto della suddivisione o dichiarazione sostitutiva attestante la parte di superficie non destinata a civile abitazione."

Art. 7 **Condominio - Multiproprieta' - Centri Commerciali**

Ai sensi dell'art. 3, comma 68 della L. 549/95 sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. che possono produrre rifiuti. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio di trasmettere, previa apposita richiesta del Comune, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree interessate.

Nel caso di locali in multiproprieta' o di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso comune ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 **Inizio e Cessazione dell'occupazione o detenzione**

La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione. Nel caso di multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata globalmente dall'amministratore. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da' diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata..

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per le annualita' successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed

aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 9

Tassabilità delle aree scoperte

Sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni o a locali diversi dalle civili abitazioni.

Sono escluse da tassazione le aree scoperte adibite a verde.

Sono computate per intero ai fini del calcolo della superficie tassabile le aree scoperte operative e le aree pertinenziali o accessorie ad aree scoperte operative.

Art. 10

Agevolazioni per particolari condizioni d'uso

E' riconosciuta una riduzione del 30% della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per le abitazioni con unico occupante ultrasessantacinquenne, o di età inferiore ma con invalidità certificata superiore ai 2/3, in entrambi casi residenti nel Comune di Valderice.

E' riconosciuta una riduzione del 40% della tassa, non cumulabile con altre agevolazioni ai fini della trsu, nei confronti dei soggetti passivi ultrasessantacinquenni, residenti nel Comune di Valderice e il cui nucleo familiare risulti, complessivamente e su tutto il territorio nazionale, essere nullatenente o proprietario di una sola unità immobiliare più una pertinenza utilizzate come abitazione principale ai fini trsu e il cui reddito familiare complessivo lordo ai fini IRPEF risultante dai modd. unico 730 CUD,sia non superiore a € 12.500.00 di cui reddito dominicale non superiore a € 200.00.

E' riconosciuta una riduzione del 20% della tassa relativamente ad una sola abitazione stagionale o estiva per nucleo familiare a condizione che il contribuente medesimo dichiari espressamente e sotto sua responsabilità di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.

E' riconosciuta una riduzione del 50% della tassa relativamente ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale e continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente.

E' riconosciuta l'esenzione della tassa a favore di contribuenti che versano in condizioni economiche disagiate e nullatenenti e beneficiari di contributi destinati a sostentamento erogati da Enti Pubblici ed Associazione senza scopo di lucro. Tale status sociale dovrà essere appositamente certificato dai Responsabili dei Servizi Sociali.

E' riconosciuta una riduzione pari al 25% della tassa di cui all'art.1 relativamente alle attività commerciali/artigianali/industriali, in possesso di specifiche convenzioni per la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati e qualora non sia possibile individuare specificatamente la superficie ove si producono tali rifiuti.

Le suddette agevolazioni saranno convalidate ed applicate dall'Ufficio Tributi previa presentazione da parte del contribuente di apposita istanza (modulistica predisposta dall'ufficio) corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

E' riconosciuta, previa apposita richiesta da presentare annualmente, nei confronti dei contribuenti che presentano ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) dell'intero nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 7.000,00. A tal fine, ogni anno è scritto in bilancio un apposito fondo come autorizzazione di spesa la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal gettito della tassa relativa all'esercizio al quale si riferisce. Nel caso in cui il fondo risulti insufficiente rispetto alle richieste presentate e meritevoli di accoglimento, la percentuale di riduzione come sopra determinata sarà ridotta proporzionalmente.

Art. 11

Classificazione delle superfici tassabili

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono raggruppate nelle seguenti sette categorie, comprendenti ciascuna, superfici tassabili con la medesima misura tariffaria tenendo conto della loro omogeneità relativa alla quantità e qualità dei rifiuti producibili:

Categoria	Descrizione
I politiche, culturali e simili, tossicodipendenti e	Circoli sportivi e ricreativi, sedi di attività sindacali, palestre sportive, sedi di associazioni dedite al recupero dei dei soggetti con gravi handicap fisici e psichici.
II soffitte e soppalchi.	Locali adibiti ad uso abitazione. II. 1 Locali chiusi adibiti ad autorimesse, cantine, box, solai,
III distributori di carburante, stabili- adibiti ad esposizione e	Aree scoperte assoggettabili, adibiti a campeggi, menti balneari e simili, aree con ampie superfici, locali commercio mobili, a materiale da costruzione e autoveicoli.
IV i tipi, istituti di credi- alberghi e pensioni.	Locali destinati ad uffici, studi professionali, agenzie di tutti to e di assicurazione, ambulatori medici, sale da gioco,
V	Sale per convegni, discoteche, teatri cinematografici,

convitti, collegi, case di cura e
Assistenza.

VI Aree assoggettabili di stabilimenti ed edifici industriali,
macellerie, officine meccaniche di verniciatura e lattoneria, fabbri, elettrauti.

VII Locali destinati ad esercizi commerciali, bar, ristoranti,
trattorie, pizzerie, rosticcerie, esercizi pubblici o aperti al pubblico in genere, barbieri
parrucchieri, estetisti,
grandi sale da intrattenimento.
massaggiatori, pasticcerie, botteghe artigiane in genere,

VIII Locali di deposito destinati allo stoccaggio di merci e
materiali vari e tutti i restanti
locali che non trovano naturale collocazione nelle categorie
sopra riportate.

Art. 12 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- 1) Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, e' tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

Art. 13 Tariffe

Le variazioni tariffarie sono determinate dall'organo esecutivo del Comune entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno d'imposta di riferimento, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione, per unita' di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie o sottocategorie. La mancata approvazione entro il termine suddetto dovra' intendersi nel senso della conferma delle tariffe gia' applicate nell'anno d'imposta precedente.

La determinazione di cui sopra deve, tra l'altro indicare :

- 2) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- 3) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;

4) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Con la stessa determinazione o mediante analoghe norme regolamentari, possono essere individuati criteri e modalita' per la concessione di eventuali agevolazioni.

La determinazione delle tariffe, divenuta esecutiva a norma di legge, e' trasmessa entro trenta giorni alla Direzione centrale per la Fiscalita' locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimita' nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non e' obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Come riportato dal comma 3, dell'art. 69 del D.Lgs n. 507/93, nei casi di dissesto dichiarato e' confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine previsto dalla legge per l'approvazione delle stesse.

Art. 14

Tassa giornaliera di smaltimento

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, e' istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

La misura e' determinata dall'organo esecutivo in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, e' applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo e' assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Art. 15

Interruzione temporanea del servizio

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorita' sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente puo'

provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base alla domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 16 **Denunce**

I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia e' redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate . In caso contrario l'utente e' tenuto a denunciare, nelle medesime forme ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o dei conviventi, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, societa' e altre organizzazioni nonche' della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate e delle loro ripartizioni interne, nonche' della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione e' sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 17 **Lotta all'evasione**

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

- UFFICIO TRIBUTI:

- 5) Dovra' assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 16 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita cartella del contribuente;
- 6) La cartella del contribuente di cui al precedente numero 1 dovra' essere conservata in apposito classificatore;
- 7) Dovra' essere impiantato uno schedario del contribuente le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.
- 8) I predetti adempimenti potranno essere assolti anche a mezzo di apparecchiature computerizzate.

- UFFICIO TECNICO:

Dovra' fornire all'Ufficio Tributi informazioni concernenti le planimetrie degli immobili accertati al fine di determinare la superficie tassabile e trasmettere informazioni riguardanti le concessioni edilizie rilasciate, certificati di abitabilita'.

- UFFICIO COMMERCIO:

Dovra' fornire informazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni commerciali.

- UFFICIO ANAGRAFE:

Dovra' assicurare la tempestiva comunicazione , nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

- UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE:

Dovra' assicurare massima collaborazione distaccando una o piu' figure di accertatori presso l'Ufficio Tributi, o stabilmente o periodicamente, a seconda delle necessita'.

Detto personale si occupera' di tutte le rilevazioni ed i sopralluoghi esterni dell'Ufficio Tributi.

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilita' del Segretario/Direttore Generale, dovranno assicurare per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno nella lotta all'evasione, nonche' di assistenza agli utenti.

Art. 18 **Accertamento**

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio comunale, provvede ad emettere, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza , avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di

omessa denuncia, l'Ufficio emette avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sanzioni ed interessi.

Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può attivare apposite procedure di evidenza pubblica e stipulare contratti con soggetti abilitati all'attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97.

Art. 19

Riscossione

Per la riscossione del tributo ed addizionali, delle sanzioni e degli interessi si rimanda a quanto stabilito dall'art. 23 del Regolamento generale delle Entrate comunali.

Art. 20

Controllo dei Dati

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, purché non in possesso dell'Ufficio stesso, di altri Uffici del Comune o della P.A. in generale ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 21

Accesso agli immobili

Eventuali accessi agli immobili del contribuente al fine di accertare l'entità della superficie tassabile, dovranno svolgersi nel pieno rispetto dell'art. 8 del Regolamento Generale delle Entrate comunali.

Art. 22
Accertamento per presunzione semplice

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi caratteristiche previste dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 23
Funzionario responsabile

Con determinazione sindacale deve essere designato un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il nominativo del Funzionario e' comunicato alla Direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 24
Rimborsi

Per i rimborsi trova applicazione quanto stabilito dall'art. 75 del D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507.

Art. 25
Contenzioso

Contro gli avvisi di accertamento e' ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro gg. 60 dalla notifica dell'avviso suddetto, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs 546/1992.

Art. 26
Sanzioni

Per l'applicazione delle sanzioni sulle seguenti violazioni: omessa o infedele denuncia, infrazioni di carattere formale, si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 10 Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali

Art. 27
Efficacia del Regolamento

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme attualmente in vigore. Il presente Regolamento ha efficacia dal 1 Gennaio 2002.